

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3082

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOSCATT, FANUCCI, ALBANELLA, ARLOTTI, BERGONZI,  
CAPONE, CARRESCIA, COCCIA, CRIVELLARI, CULOTTA,  
CURRÒ, GINOBLE, GRIBAUDO, IACONO, MARCHI, MIN-  
NUCCI, ROMANINI, ROSSOMANDO, ROSTELLATO, SCU-  
VERA, VALERIA VALENTE, VENTRICELLI, VERINI**

Disposizioni in materia di sospensione dell'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali in favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali

*Presentata il 29 aprile 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge disciplina il rientro dei pagamenti dei tributi e dei contributi dovuti a seguito della sospensione dei termini per l'adempimento concessa dallo Stato per casi eccezionali o eventi calamitosi.

Decorso il periodo della sospensione — così come attualmente previsto — lo Stato impone ai cittadini danneggiati un rientro delle somme dovute dagli obblighi tributari e previdenziali, maggiorate dalla maturazione di interessi particolarmente gravosi. È invece necessario supportare le popolazioni colpite anche dopo il supera-

mento dell'emergenza, per non vanificare il precedente sostegno offerto.

La presente proposta di legge si prefigge come obiettivo di inserire nell'ordinamento una disposizione generale sulle modalità di rientro dall'emergenza, per quanto riguarda la ripresa della riscossione a seguito della sospensione, regolamentando il pagamento delle somme dovute in maniera equa.

All'articolo 1, comma 1, si prevede, entro la prima data utile e al netto dei pagamenti già eseguiti, la rateizzazione delle somme dovute nell'arco temporale

massimo di cinque anni (sessanta rate mensili di pari importo), anziché in un'unica soluzione; si specifica inoltre l'assenza di eventuali sanzioni e oneri accessori. Il comma 2 stabilisce che il calcolo degli interessi dovrà essere quantificato, sulle rate successive alla prima, nella quota minima di un terzo dell'importo

totale complessivamente dovuto (e non interamente, come fino ad oggi avvenuto). Il fine è quello di sgravare i soggetti colpiti dagli eventi sopracitati, non aggravando ulteriormente situazioni già critiche.

Come previsto dall'articolo 2, le disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Disposizioni in materia di sospensione degli obblighi tributari e previdenziali per le popolazioni colpite da eventi eccezionali).*

1. Gli adempimenti e i versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non eseguiti per effetto di una sospensione dei relativi termini dovuta al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, possono essere effettuati, al netto dei pagamenti già eseguiti, anziché in unica soluzione, in un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e di oneri accessori.

2. Sulle rate successive alla prima sono dovuti esclusivamente gli interessi corrispondenti a un terzo dell'importo complessivamente maturato.

## ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



\*17PDL0032640\*